

Statuto dell'Associazione "Comunità di Energia Rinnovabile Energia per Tutti"

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile italiano, l'Associazione denominata "Comunità di Energia Rinnovabile Energia per Tutti" (di seguito, anche solo "Associazione", o, con significato equivalente, "CER Energia per Tutti", o semplicemente "CER").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo, nel rispetto e nei limiti della legge italiana.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito al successivo art. 10. L'Associazione ha sede in Cantalupa, via Chiesa 73, CAP 10060.

Articolo 2 – Scopi

Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, l'Associazione ha per oggetto la realizzazione di una *"Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" secondo il dettato del decreto legislativo 199/2021, titolo IV art. 31, o, ove del caso, del precedente articolo 42-bis del Decreto-Legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre, 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

Le condizioni di utilizzo dell'energia prodotta e/o consumata dagli associati nella comunità energetica e la ripartizione o l'utilizzo dei benefici economici sono disciplinati nel modo seguente:

- a) I soci produttori, ferme restando le loro prerogative di utenti finali come richiamate nel DLgs 199, mettono a disposizione della CER i propri impianti di produzione per la determinazione dell'energia condivisa all'interno della comunità al fine della maturazione delle incentivazioni e valorizzazioni previste dal DLgs 199 e, fin quando operativa, dalla legge 8/2020;
- b) Il beneficio economico derivante dalla tariffa incentivante di legge e dal ristoro relativo al mancato o ridotto utilizzo della rete di distribuzione ad alta tensione viene così suddiviso:

1. Il 10 % ad un fondo comune della CER, per le piccole spese amministrative e di manutenzione ordinaria delle centraline;
2. Il 90 % tra i soci che hanno condiviso l'energia, di cui: metà al socio titolare dell'impianto a disposizione della CER, ovvero, in parti proporzionali, ai soci produttori; l'altra metà al consumatore o, in parti proporzionali, ai consumatori.
3. Quanto sopra si applica fintantoché la percentuale della quota di energia condivisa annualmente all'interno della CER non supera il 55%, nel caso di accesso alla sola tariffa premio, ovvero il 45%, in caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale. Qualora tali soglie venissero superate le quote eccedentarie della tariffa premio saranno destinate, secondo il riparto di cui al punto 2, ai soli soci consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sul territorio di ubicazione degli impianti per la condivisione.

La partecipazione all'Associazione "Comunità di Energia Rinnovabile Energia per Tutti" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- (i) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- (ii) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di gestione, di generazione e distribuzione di *Energia Verde*, nonché nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- (iii) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- (iv) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- (v) la costituzione e la partecipazione nazionali e internazionali in altri organismi, sia con enti privati che pubblici, per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- (vi) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi o elenchi – necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione potrà inoltre istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di fondi (*crowdfunding*) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dall'attuale normativa.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- (1) organizzare, promuovere e/o partecipare a manifestazioni, seminari, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni, corsi di formazione, programmi di comunicazione mediatica e ogni altro evento o iniziativa idonei a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'energie rinnovabili;
- (2) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle iniziative od operazioni deliberate, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- (3) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa posseduti;
- (4) assumere qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea o di supporto al perseguimento dell'oggetto sociale dell'Associazione.

Articolo 3 – Patrimonio

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari tali attribuzioni saranno tassate secondo la legge.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- i. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà della Associazione;
- ii. dalle quote di iscrizioni ed eventuali quote associative annuali;
- iii. da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- iv. da eventuali fondi di riserva;
- v. dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, eventualmente destinati a specifiche finalità istituzionali da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- vi. da sovvenzioni che possono essere elargite o concesse da enti pubblici o privati;
- vii. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 4 – Patrimonio ed esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 5 – Membri della Associazione

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole medie imprese, gli enti territoriali autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e rispondono ai requisiti di cui all'articolo 42-bis del Decreto Legge 162/2019, Convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre, 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", finché vigente, o di cui all'art. 31 del DLgs 199, e che condividono gli scopi dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

- **fondatori:** coloro che costituiscono l'Associazione, sottoscrivendone l'Atto costitutivo;
- **ordinari:** coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota (se prevista).

Tutti gli associati sono tenuti, entro 90 giorni dalla ammissione o dal suo rinnovo, al versamento della quota associativa, se e come stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Ha diritto alla qualifica di socio e avrà gli stessi diritti e obblighi dei soci fondatori, chiunque, essendo titolare di almeno una utenza elettrica ubicata nell'ambito della stessa cabina primaria che comprende il territorio di Cantalupa, Frossasco e Roletto, intenda, avendone i requisiti di legge, aver parte nella CER alle condizioni di cui al presente Statuto.

Chi intende aderire alla Associazione, presenta la domanda come membro ordinario su apposito *format* scaricabile dal sito web ufficiale del Comune di Cantalupa (ovvero su quelli dei Comuni di Frossasco e di Roletto o, se esistente, della CER); su tale domanda si esprime il Consiglio Direttivo con voto insindacabile a maggioranza.

L'eventuale diniego, ancorché insindacabile, deve essere adeguatamente e formalmente motivato.

L'ammissione come associato implica la conoscenza e l'accettazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione e dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa, incluso l'elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi;

- ad essere informati delle iniziative organizzate o alle quali l'Associazione partecipa o aderisce.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Esclusione e recesso

La qualità di associato si perde per morte, esclusione e recesso.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e a maggioranza dei suoi membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: perdurante o reiterata morosità nel pagamento della quota, condotta incompatibile o grave mancata osservanza delle norme dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto.

Nel caso di enti e persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per estinzione a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune, inoltre, in caso di recesso, resta fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno e in esecuzione di specifici progetti, per esempio la costruzione di impianti, per cui la perdita della qualità di socio conferisce diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci o finanziatori; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Articolo 7 – Organi della Associazione

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e referente nei confronti di GSE. In caso di assenza o impedimento del Presidente funge da Organo dell'Associazione il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

Articolo 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, le cui decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il sesto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche in via telematica almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale, da cui risulti l'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

Hanno diritto ad intervenire e a votare all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale.

È ammessa la delega ad altri associati in forma scritta e comunque fino a un massimo di due deleghe oltre al proprio voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un presidente tra i presenti.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive con il presidente.

Spetta al presidente, o suo sostituto, verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche statutarie e per ogni altra decisione straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tre quarti degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

L'Associazione è amministrata dal **Consiglio Direttivo**, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, scelti tra gli associati fondatori e ordinari.

I consiglieri sono nominati dalla Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti anche più volte.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto personale, anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno a cura del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un **Presidente**, un **Vicepresidente** e un **Tesoriere**.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curare l'ordinato svolgimento dei lavori e, in generale, il buon andamento amministrativo della Associazione.

Il Presidente è anche il referente della comunità nei confronti del GSE e del Distributore locale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere riscuote le quote di iscrizione, provvede ai pagamenti, cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali, cura i rapporti con le banche con facoltà di procedere ad operare sul conto corrente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri (due consiglieri, se il Consiglio è formato da tre membri) e comunque almeno una volta l'anno per predisporre tempestivamente il bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, salvo quelli espressamente riservati dal presente Statuto alla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone e approvandone i compensi che dovranno comunque essere ratificati dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Articolo 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno quattro quinti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso.

Con deliberazione dell'Assemblea, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 11 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto e/o dall'Atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice civile italiano e le norme di legge italiane vigenti in materia.

Articolo 12 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative o connesse al presente Statuto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di **Milano**, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

Norma transitoria

In deroga all'art. 9, il primo Consiglio Direttivo e, così, il primo Presidente, il primo Vicepresidente e il primo Tesoriere, vengono nominati nell'Atto costitutivo e durano in carica un triennio con possibilità di rielezione secondo le modalità ordinarie.